Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 183**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 agosto 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 45.
Concessione di agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio . . . . . Pag. 1978

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.
Apertura in Caerano di San Marco (Treviso) di una dipendenza della Banca popolare di Montebelluna. Pag. 1978

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di allestire, in Fino Mornasco (Como), uno stabilimento per la lavorazione della gomma . . . Pag. 1979

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di ampliamento dello stabilimento della ditta « S.A.P. » (Società Anonima Pneumatici) per la lavorazione della gomma, in Firenze . . . . Pag. 1979

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di allestire in Gallarate uno stabilimento per la lavorazione di resine sintetiche e naturali . . Pag. 1979

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di attivare in Vigevano un impianto per la lavorazione della gomma . . . . Pag. 1979

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di attivare in Luino (Varese) un impianto per la fabbricazione di radioricevitori . . . . . . Pag. 1979

REGIO DECRETO 31 maggio 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate . . . . Pag. 1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1981
Diffida di smarrimento di ricevuta di deposito buoni del Tesoro . . . . Pag. 1982
Diffide per smarrimento di quietanze . . . Pag. 1982

Ministero della pubblica istruzione:
Revoca di trasferimento di professore universitario. Pag. 1982
Vacanza della cattedra di diritto romano nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento. Pag. 1982
Vacanza della cattedra di aerodinamica presso la scuola di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma cui la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento. Pag. 1983
Vacanza della cattedra di geologia nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento . . . . Pag. 1983
Vacanza della cattedra di geografia nell'Università di Firenze cui si intende provvedere mediante trasferimento. Pag. 1983

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 1983

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 16 AGOSTO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie (dalla 41ª alla 65ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella settima estrazione eseguita nei giorni dal 14 marzo al 1° aprile 1946.

(2388)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 45.

Concessione di agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1946, n. 98;

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regio decreto-legge 31 dicembre 1936, n. 2411, relativo a provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio;

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 834, recanti agevolazioni fiscali per lo sviluppo della pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 718, circa agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio;

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1392, che proroga per due anni le agevolazioni suddette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, con il quale viene soppresso il Commissariato generale per la pesca e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero dell'agricoltura e foreste;

Ritenuta la necessità di concedere agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' consentita per un periodo di tre anni, l'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata istituita con regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, a chiunque, dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1948, abbia messo in servizio scafi di qualsiasi tonnellaggio con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca o per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli.

L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.

Art. 2.

L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo precedente, prima della scadenza di un triennio dalla data della loro messa in esercizio, è tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse delle quali abbia goduto l'esenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Apertura in Caerano di San Marco (Treviso) di una dipendenza della Banca popolare di Montebelluna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Montebelluna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Montebelluna, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Caerano di San Marco (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestire, in Fino Mornasco (Como), uno stabilimento per la lavorazione della gomma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 1° luglio 1946, con la quale la ditta società per azioni «V.I.S.G.O.M.M.A.», con sede in Milano, rende noto che ha intenzione di allestire in Fino Mornasco (Como) uno stabilimento per la lavorazione della gomma;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta società per azioni « V.I.S.G.O.M.M.A. », è vietato allestire in Fino Mornasco, uno stabilimento per la lavorazione della gomma, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2357) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di ampliamento dello stabilimento della ditta « S.A.P. » (Società Anonima Pneumatici) per la lavorazione della gomma, in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 16 luglio 1946, con la quale la ditta « S.A.P. » (Società Anonima Pneumatici), con sede in Firenze, rende noto che intende di attivare altro macchinario in aggiunta a quello già autorizzato, in data 29 aprile 1946, nel proprio stabilimento, per la lavorazione della gomma, in Firenze;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto ai bisogni del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.A.P. » (Società Anonima Pneumatici), è vietato l'ampliamento delle attrezzature produttive del proprio stabilimento, per la lavorazione della gomma, in Firenze, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2358) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestire in Gallarate uno stabilimento per la lavorazione di resine sintetiche e naturali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 20 luglio 1946, con la quale la ditta « A.R.A.R. » Aziende Riunite Applicazioni Resine di Rodolfo De Vecchi, con sede in Milano, rende noto che ha intenzione di allestire in Gallarate uno stabilimento per la lavorazione di resine sintetiche e naturali;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto ai bisogni del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « A.R.A.R. » Aziende Riunite Applicazioni Resine di Rodolfo De Vecchi, è vietato allestire in Gallarate uno stabilimento per la lavorazione di resine sintetiche e naturali, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2359) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di attivare in Vigevano un impianto per la lavorazione della gomma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 17 giugno 1946, con la quale la ditta Gomma « V.E.G.A. » di Lino Locatelli & C. società accomandita semplice, con sede in Vigevano, rende noto che intende attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Gomma « V.E.G.A. » di Lino Locatelli & C. società accomandita semplice, è vietato attivare in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2360) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di attivare in Luino (Varese) un impianto per la fabbricazione di radioricevitori.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 26 giugno 1946, con la quale la ditta « I.M.E.R. » Industria Meccanica Radiofonica di G. D'Addato, con sede in Luino, rende noto che intende attivare, in Luino (Varese), un impianto per la fabbricazione di radioricevitori;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « I.M.E.R » Industria Meccanica Radiofonica di G. D'Addato, è vietato attivare in Luino (Varese), un impianto per la fabbricazione di radioricevitori, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2361) *Il Ministro*: MORANDI

REGIO DECRETO 31 maggio 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 12 e 27 luglio 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio e 17 agosto 1940, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 159 e 35, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432 e 27, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 25 novembre e 2 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 e 18 dicembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 26 e 122, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, foglio n. 449, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 17 e 20 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 5 marzo 1941, registro n. 3, fogli nn. 378 e 422, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 372, 373, 375 e 82, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, dragamine, e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i Regi decreti 29 agosto e 14 novembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 27 settembre e 12 dicembre 1941, registri nn. 13 e 16, fogli nn. 33 e 248, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visto il R. decreto 18 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1943, registro n. 8, foglio n. 428, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Madonna di Porto Salvo » di stazza lorda tonn. 22.86, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 24 del 22 luglio 1943;

Motopeschereccio « Francesco Padre »: dalle ore 24 dell'11 luglio 1943;

Motopeschereccio « S. Carlo »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;

Motopeschereccio « S. Vincenzo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Camogli »: dalle ore 24 del 5 agosto 1943;

Motopeschereccio « Barbera Giulia »: dalle ore 24 del 14 settembre 1943;

Motonave « S. Antonio Equa »: dalle ore 24 del 31 ottobre 1943;

Motogoletta « Rondine »: dalle ore 24 del 30 settembre 1943;

Motopeschereccio « Corradino »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Bella Italia »: dalle ore 24 del 5 agosto 1943;

Piropeschereccio « Claretta »: dalle ore 24 del 31 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « La Vittoria »: dalle ore 24 del 27 febbraio 1946;

Motopeschereccio « Dea Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Freccia Nera »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giulio Cesare », di stazza lorda tonn. 62,82, iscritto al Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio: « Giovannino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Livia »: dalle ore 24 del 14 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Vito »: dalle ore 24 del 4 ottobre 1945;

Motopeschereccio « San Giovanni »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Michele »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Tripoli »: dalle ore 24 del 12 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Bersagliere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nazario Sauro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Roma », di stazza lorda tonnellate 36,40, iscritto al Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 24 del 29 dicembre 1944;

Motopeschereccio « Madonna del Carmine »: dalle ore 24 del 6 luglio 1943;

Rimorchiatore « S. Marco I. A. »: dalle ore 24 del 12 luglio 1943;

Motopeschereccio « Severo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Giuseppe »: dalle ore 24 del 16 settembre 1943;

Motopeschereccio « Lago Tana »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Beniamino F. »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Carlotta G. »: dalle ore 24 del 19 novembre 1945;

Motobarca « Marechiaro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Pietro T. »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Argentario »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motoveliero « Iride II »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Ernesto Leoni »: dalle ore 24 del 15 febbraio 1943;

Motopeschereccio « Bolzano »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Radiosa Aurora »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Motoveliero « Attilio I »: dalle ore 24 del 30 novembre 1945;

Motopeschereccio « Dessiè »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Proteo »: dalle ore 24 dell'11 marzo 1946;

Motopeschereccio « S. Pietro Apostolo »: dalle ore 8 del 27 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Flavio Gioia »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Piroscafo « S. Giuseppe »: dalle ore 15 dell'8 maggio 1945;

Rimorchiatore « Sud »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 251

(2242)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 19 aprile 1945. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Lehn Enrico fu Federico — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 6 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Terni — Intestazione: Fioriti Luigi fu Innocenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2716 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Babini Secondo fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2651 — Data: 8 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siracusa — Intestazione: Blancato Giuseppe fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Loni Rita di Ulisse — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 Mod. A — Data: 25 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: Salomone Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 25 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Cipolla Giuseppina fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 4 maggio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Salerno — Intestazione: Baglivo Carmela di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 24 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Morandi Umberto Giosia fu Giulio Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 31 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: La Rocca Calcedonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2875 — Data 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Scalese Giulia e Maria fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 879 — Data: 23 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Goggia Luigi fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data: 26 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bergamasco Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 18 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Celesti Carlo — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5%, nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 13 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Bezzi Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 3320.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24482 — Data: 16 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Gioacchino fu Amodio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 6 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Bellenghi Vincenzo fu Fabio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 619 — Data: 30 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Paolicelli Donato di Carlo Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 180.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Mariolini Epimeneo ed altri — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 1115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data: 10 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Avellino — Intestazione: Rocco Salvatore fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di ricevuta di deposito buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 19 del 17 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Napoli al sig. De Martino Francesco fu Antonio per il deposito di buoni Tesoro novennali 1951 4% del c. n. complessivo di L. 25.000 presentati per la conversione in buoni 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2348)

Diffide per smarrimento di quietanze

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 376250, serie 6ª, dell'importo di L. 2300 (duemilatrecento), rilasciata il 5 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Teramo per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciunci Domenico fu Salvatore e Brandi Angelamaria di Antonio, iscritta all'art. 98 del ruolo fabbricati del comune di Teramo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore di Ciunci Salvatore fu Domenico.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Teramo, l'attenzione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2349)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 396446, serie 8ª, dell'importo di L. 933,35 (novecentotrentatre e 35/100), rilasciata l'11 settembre 1940 dall'Esattoria comunale di Marino per il versamento della 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, dovuta dalla ditta Consoli Maria fu Gregorio, iscritta all'art. 15 del ruolo fabbricati del detto Comune con l'indicazione che il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito sarebbe effettuato dalla stessa Consoli Maria fu Gregorio.

Pertanto ai termini dell art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della 3ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2350)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professore universitario

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del prof. Salvatore Sgrosso alla cattedra di clinica oculistica nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2376)

Vacanza della cattedra di diritto romano nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di diritto romano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2373)

Vacanza della cattedra di aerodinamica presso la scuola di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma cui la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la scuola d'ingegneria aeronautica dell'Università di Roma è vacante la cattedra di aerodinamica, cui la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della scuola anzidetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2372)

Vacanza della cattedra di geologia nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di geologia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2374)

Vacanza della cattedra di geografia nell'Università di Firenze cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di geografia, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2375)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva di cinque anni i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai caduti della lotta di liberazione;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che consente l'assunzione mediante concorso per titoli nel personale d'ordine nelle Amministrazioni statali;

Fatta riserva del terzo dei posti a favore dei sottufficiali delle Forze Armate e di un altro terzo a favore dei graduati del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la lettera 8 luglio 1946, n. 73661/12106, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sette posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena.

Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, ai partigiani combattenti e reduci della deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso teorico pratico di preparazione di cui all'art. 34 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti fisici od imperfezioni fisiche, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni circa l'elevazione di cinque anni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, e le altre in vigore al momento della presentazione della domanda;

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 15 luglio 1909, n. 541, o di altro diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *C*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alle procure presso il tribunali nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente.

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Presidenziale;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, e quello dei carichi pendenti, legalizzato dal procuratore del tribunale;

5) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno risultare espressamente dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

6) foglio di congedo illimitato militare o foglio matricolare o stato di servizio.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell' 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69) rilasciati dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti;

7) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

8) stato di famiglia;

9) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio;

10) tutti i titoli atti a dimostrare la capacità del candidato a ricoprire la carica a cui aspira.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 del precedente articolo 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 e 10 del citato art. 2, insieme alla copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 17 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per la valutazione dei titoli la Commissione stabilirà determinati coefficienti numerici, tenendo conto del punteggio riportato dal candidato, per ogni singola materia, nel conseguimento del diploma; di altri titoli di studio posseduti dal concorrente che siano superiori a quelli richiesti pel concorso; di ogni altro titolo posseduto, o carica rivestita o concorso sostenuto, che siano ritenuti idonei a comprovare la capacità tecnica dell'aspirante.

La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei diversi coefficienti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena, e dovranno, sotto pena di decadenza, raggiungere qualsiasi sede che venga loro assegnata.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè il trattamento previsto dal decreto Ministeriale 21 novembre 1945, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1945, n. 155.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione *C*, per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

(2339)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.